

**UNIONE VAL NURE E VALCHERO**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**COMUNE DI GROPPARELLO**

**Verbale n. 127/2024 del 13.12.2024**

**OGGETTO: PIAO 2024/2026- SEZIONE 3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026.**

L'Organo di revisione economico finanziaria, riunitosi per addivenire al parere richiesto dall'Ente, sottolinea che lo stesso non viene rilasciato a norma dell'art. 239 TUEL, bensì a norma dell'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 ai soli fini della verifica del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa nonché finalizzato, in seguito ad una successione di interventi legislativi, alla conseguente asseverazione di cui all'art. 33 del DL 34/2019, come meglio oltre evidenziato.

Il collegio,

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui

al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- il metodo di calcolo relativo alle percentuali di incidenza della spesa di personale rispetto alle entrate correnti nonché rispetto alla capacità assunzionale in relazione alle recenti normative;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- verificata l'assenza di situazioni di esubero o di eccedenza di personale come da quanto riportato al punto 8 dell'allegato 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026.
- Con Delibera Giunta Comunale n.15 del 20.03.2024 è stato approvato il Piao 2024/2026;

**richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

**considerati gli Articoli:**

- a) 33, comma 2 del L. 58/2019 che una modifica significativa nel sistema di calcolo delle capacità assunzionali;
- b) da 1 a 7 del D.M 17.03.2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che da attuazione alla L 58/2019 con decorrenza 20 aprile 2020, permettendo di determinare una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa stessa, disciplinando i seguenti ambiti:

- specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
- determinazione delle percentuali massime di incremento annuale. che dà attuazione alla L. 58/2019;

**appurato che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta sia per il Comune che per l'Unione, il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, anche se ai sensi dell'art. 7 del DM 17/03/2020 la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa, complessiva considerato l'Unione ed i Comuni aderenti pari a euro 56.150,00 rispetto al limite di legge pari a euro 79.976,93;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**rilevato inoltre che:**

- il PTFP risulta essere correttamente composto come dettato dall'art 4 comma 1 lettera c) del DPCM n. 132/2022;
- Il Comune, da quanto emerge dalla documentazione fornita dal responsabile del Servizio, si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1) e potrebbe sostenere spese di personale fino al limite di € 594.173,07 con un incremento della spesa del personale 2018 massimo di € 45.664,13 e che la previsione della spesa di personale per il triennio 2024/2026 rispetta tale limite;
- che la spesa necessaria per la realizzazione del presente piano triennale risulta coerente con gli stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 approvato con deliberazione n. 34 del 30.12.2023;
- che l'ente intende procedere all'incremento dell'orario di lavoro del personale del servizio lavori pubblici- Urbanistica e Ambiente da 18 a 36 e a definire l'incremento dell'orario di lavoro del personale istruttore da 12 a 18 nel servizio Affari generali;
- la dotazione organica dell'ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L n. 68/1999;
- che il Comune non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

**accerta**

che il PIAO 2024/2026, limitatamente alla sezione 3 - Piano Triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 - consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

#### ASSEVERA

in applicazione di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. 58/2019, per quanto ad oggi possibile tenuto conto delle tante incertezze e dei vari interventi a singhiozzo legislativi sugli aiuti per l'emergenza energetica - il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 del Comune di Gropparello a seguito del PIAO 2024/2026 di cui alla proposta esaminata, alla data della presente non essendo a conoscenza, oltre alla situazione di incertezza dovuta alla crisi energetica, di fatti straordinari suscettibili di incidere irrimediabilmente sulla tenuta; si raccomanda comunque, nell'attuazione della programmazione, la necessaria prudenza dovuta anche alla situazione di continua incertezza che interessa il Paese dando priorità alle sole assunzioni improrogabilmente necessarie, chiedendo alla Giunta di addivenire di volta in volta alla puntuale verifica della situazione del momento, nonché degli equilibri di bilancio,

#### esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "PIAO 2024/2026- SEZIONE 3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026."

Il Collegio dei Revisori

  
Dott. Gianmarco Eugazza

  
Dott.ssa Elisa Venturini

  
Dott. Fulvio Cantori

